

Relazione tecnica (riferimento delibera n. 134/99)

## **APPLICAZIONE DELLA TARIFFA T4 DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI RETE URBANA AGLI USI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2, COMMA 2 E 3, COMMA 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 4 AGOSTO 1994**

### **1. I fatti**

In data 30 giugno 1998 lo Studio Barbieri s.n.c di Sassuolo (Modena) per conto di alcuni suoi clienti sottoponeva all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) due quesiti in merito ai criteri applicativi della tariffa T4 del gas distribuito a mezzo rete urbana (Allegato A). In particolare veniva richiesto:

- se l'applicazione della tariffa T4 era condizionata ad una richiesta specifica che l'utente doveva avanzare al proprio esercente o se l'applicazione era automatica;
- se l'utente avesse diritto a richiedere l'applicazione della tariffa T4, con effetto retroattivo all'8 agosto 1994, qualora l'esercente avesse continuato ad applicargli la tariffa T3.

Il dottor Giovanni Barbieri, sentito dalla Divisione consumatori e utenti dell'Autorità portava alcuni esempi, da cui emergeva un comportamento non univoco degli esercenti. Dall'analisi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 e di altra documentazione rilevante per il caso in oggetto emergeva quanto segue.

### **2. La valutazione**

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.184 dell'8 agosto 1994, recante Aggiornamento del metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana, all'art.2, comma 2 introduce le tariffe per piccole imprese industriali ed artigianali stabilendo che "All'articolazione tariffaria di cui al penultimo comma del punto 2 (Quote fisse e determinazione delle tariffe) del provvedimento CIP n. 16/1993 è aggiunta la tariffa T4 per gli usi industriali e artigianali delle imprese con consumo annuo compreso fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi (vedi successivo art.3, comma 5)".

All'art.3, comma 5 si specifica poi che: "Per gli usi industriali ed artigianali delle imprese con consumo annuo compreso fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi la tariffa T4 è articolata su due livelli...."

Il decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994 non pone condizioni per l'accesso alla tariffa T4 diverse da:

- categoria di utenza (piccole imprese industriali ed artigianali)
- livelli di consumo (compresi fra 100.000 e 200.000 metri cubi)
- uso (usi industriali e artigianali)

L'introduzione di questa nuova tariffa è conforme al quadro normativo e convenzionale. Da un lato, hanno valore previsioni contenute nel punto 6 del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993 n.16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, che stabilisce "Per le piccole imprese industriali ed artigianali con consumo compreso fra i 100.000 e i 200.000 metri cubi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è delegato ad effettuare con proprio provvedimento, entro il 28 febbraio 1994, una ristrutturazione a carattere perequativo delle relative tariffe". Dall'altro lato, vale il protocollo d'intesa stipulato in data 16 marzo 1994 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria) e le associazioni degli esercenti il servizio di distribuzione del gas a mezzo rete urbana (Anci, Anig, Assogas e Federgasacqua) (Allegato B), in cui viene riaffermata la volontà da parte del Ministero dell'industria di inserire una nuova tariffa per dare piena "attuazione alla nuova configurazione tariffaria nell'ambito delle procedure di adeguamento delle tariffe del gas naturale per usi civili che deve essere conclusa il 1 luglio 1994" e la disponibilità a sperimentare immediatamente la nuova tariffa da parte delle associazioni degli esercenti.

In data 16 novembre 1994, pertanto successivamente all'introduzione della tariffa con il soprarchiamato decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994, è stato stipulato un protocollo tra Confindustria, Anci ed associazioni degli esercenti, che definisce criteri di accesso alla tariffa T4 (Allegato C).

Il protocollo d'intesa del 16 novembre 1994 stabilisce criteri di accesso e di revocabilità della tariffa con riferimento a "nuove forniture o incremento dei consumi relativi ad utenze esistenti" e a "forniture ed utenze esistenti con consumi superiori a 100 mila mc annui (utenze a regime)". Nel primo caso il protocollo prevede che la tariffa venga concessa sulla base di una domanda presentata dall'impresa interessata che dia conto delle potenzialità degli impianti e della possibilità effettiva per l'impresa di raggiungere la soglia di consumo prevista per la tariffa T4; nel secondo vengono stabilite le condizioni di revoca o conferma della tariffa per imprese che già sono comprese nella soglia prevista di consumo.

Sia dal contenuto del decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994 che da quello del protocollo del 16 novembre 1994 risulta con evidenza che le imprese che al momento dell'entrata in vigore della nuova tariffa erano già comprese nella soglia dei consumi stabilita e per gli usi previsti

avevano diritto alla tariffa medesima. L'esistenza di un atto normativo non sottoposto a condizione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge generale, implica, in difetto di testi successivi di diverso tenore, la sua cogente applicazione. Questo comporta che tutte le imprese industriali ed artigianali che alla data del 8 agosto 1994 consumavano, per usi industriali e artigianali, fra 100.000 e 200.000 mc di gas metano avevano diritto, senza dover avanzare alcuna domanda, all'applicazione automatica della nuova tariffa. Gli esercenti, a cui erano noti i livelli di consumo di tali soggetti, erano tenuti ad applicare la nuova tariffa.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, subentrando in base all'articolo 2 e 3 comma 14, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, nelle competenze in materia di energia elettrica e gas prima spettanti al Ministro dell'industria e ad altre amministrazioni pubbliche, è tenuta ad assicurare a consumatori ed utenti, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, l'applicazione di sistemi tariffari già definiti.

Le imprese che si trovavano nella condizione sopra esposta e che non hanno potuto usufruire della nuova tariffa a partire dall'8 agosto 1994 sono pertanto nella condizione di poter richiedere che essa venga loro applicata a partire da quella data.

Lo stesso trattamento deve essere esteso, alle imprese che dopo l'8 agosto 1994, pur avendo raggiunto la soglia di consumo prefissata non abbiano potuto usufruire della tariffa dal momento del raggiungimento effettivo di tale soglia di consumo, ma solo in un momento successivo coincidente con l'avanzamento di una specifica richiesta all'esercente. Secondo il decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994 è il raggiungimento di una determinata soglia di consumo da parte di una specifica categoria di utenti (piccole imprese industriali ed artigianali) che fonda il diritto di accesso alla tariffa per quegli utenti.

Le motivazioni addotte da alcuni esercenti, secondo i quali l'applicazione della tariffa è condizionata all'avanzamento di una domanda specifica da parte dell'utente, conformemente al protocollo d'intesa, non sono conseguenti sia perché il protocollo di cui sopra disciplina il venir meno dei presupposti per l'applicazione della tariffa T4, ma non i requisiti per usufruire della tariffa medesima già disciplinati dal Decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994 e sia soprattutto perché il diritto di accesso alla tariffa T4 stabilito dallo stesso decreto può essere disciplinato, ma non limitato, da un protocollo d'intesa.

### **3. Aspetti fiscali**

I consumi per usi industriali godono di una agevolazione fiscale (art.17 del decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331 convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n.42). La titolarità di tale agevolazione è legata alla dimostrazione da parte dell'utente della destinazione del gas ad usi produttivi. La dimostrazione si concretizza nella presentazione all'esercente di un certificato di iscrizione al registro

delle imprese o degli artigiani presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (di seguito: CCIAA). Tale documentazione abilita l'utente ad ottenere un contratto per usi industriali e la relativa agevolazione fiscale (Ministero delle finanze, circolare n 57 del 18 maggio 1994 "Gas metano - Autocertificazione sostitutiva del certificato rilasciato dalla CCIAA"). L'agevolazione è consistente (24,2 L/mc contro 335,57 L/mc per il Centro-Nord e 240,52 L/mc per il Sud). Gli usi industriali non corrispondono univocamente ad una tariffa, il contratto per usi industriali può pertanto corrispondere sia ad una tariffa T3 che ad una tariffa T4.

In relazione a tutto questo e con riferimento alla deliberazione proposta dall'Autorità va precisato che il conguaglio tariffario non dovrebbe portare con sé alcun conguaglio fiscale, se gli esercenti hanno applicato correttamente la normativa vigente.

#### **4. Conclusioni**

Valutati i fatti si ritiene pertanto che l'Autorità debba adottare un provvedimento che riaffermi i criteri applicativi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994, stabilendo che:

- a) Tutte le imprese industriali ed artigianali con un consumo annuo compreso fra 100.000 e 200.000 metri cubi di gas distribuito a mezzo di rete urbana, hanno diritto, per gli usi industriali e artigianali, ad usufruire della tariffa T4 a partire dall'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria 4 agosto 1994;
- b) Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della tariffa T4 e che, per ragioni diverse non abbiano potuto usufruirne, possono richiederne alle aziende distributrici l'applicazione a partire dal primo anno in cui hanno registrato un consumo annuo uguale o superiore a 100.000 metri cubi;
- c) Gli esercenti sono tenuti ai relativi conguagli con restituzione degli importi indebitamente versati e degli interessi legali, fatta salva l'operatività delle prescrizioni ai termini di legge.

#### **5. Elenco dei documenti allegati**

Allegato A: Lettera dello Studio Barbieri snc del 30 giugno 1998

Allegato B: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Anci, Federgasacqua, Anig, Assogas

Allegato C: Protocollo d'intesa sulla applicazione della tariffa T4